APPROFONDIMENTO CIVILE

# “Per la Cassazione costituisce diffamazione pubblicare sullo stato di whatsapp un'offesa contro un altro soggetto” (Commento alla sentenza 33219/2021)

**Data pubblicazione:** 01/02/2024

**Autore:** Avv. Roberto Francesco Iannone

**Categoria:** Civile

## Contenuto

### IL FATTO

La Suprema Corte veniva attinta da un ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di diffamazione, ***commesso pubblicando nel proprio "stato" di Whatsapp contenuti lesivi della reputazione di altro soggetto***.

### LA TESI DIFENSIVA

Tra gli altri motivi di ricorso, vi era quello per cui i Giudici di merito non avessero considerato la possibilità che l'applicazione utilizzata consentisse all'imputato di escludere la visione dello "*stato*" a tutti o ad alcuni dei contatti presenti, nonché che non vi fosse prova che i contatti, e nel caso, quanti, lo avessero visto.

### LO "STATO" DI WHATSAPP

Proprio come avviene per le storie di Facebook e di Instagram, anche WhatsApp prevede questa funzione che permette di pubblicare foto e video e condividerli con i propri contatti, per la durata limitata (rinnovabile) di 24h.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Naturalmente, vi è la possibilità, per chi pubblica, ***di limitare***, attraverso delle impostazioni dedicate, la visibilità ad alcuni contatti.

Infatti, le opzioni previste sono quelle di far vedere lo stato:

- **I miei contatti** (permette di consentire la visualizzazione dello stato a tutti i contatti, senza limitazioni);
- **I miei contatti eccetto...** (permette di escludere alcune persone dalla visualizzazione dello stato);
- **Condividi con** (per condividere lo stato soltanto con specifici contatti selezionati).

## LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Per la Suprema Corte, la questione della visione dello stato da parte dei contatti non è ammissibile perché nuova e, sul punto in commento, veniva evidenziato come sarebbe stato illogico - come in effetti inaccettabile è la tesi avanzata - ***che l'imputato avesse vietato la visione dello stato a tutti i suoi contatti, lasciandolo visibile solo alla persona offesa***, in quanto, ragionando per assurdo, sarebbe stato più facile, comodo e diretto inviargli un messaggio privato (e non avrebbe commesso il reato contestato!).

***Rilevante, quindi per la Cassazione, la constatazione che quei contenuti erano visibili dai contatti presenti nella rubrica dello smartphone dell'imputato***; certo se l'eccezione sulla effettiva visione dello stato fosse stata avanzata per tempo, probabilmente questa pronuncia avrebbe avuto una portata diversa.

## LA DIFFAMAZIONE A MEZZO SOCIAL

Dall'analisi dell'art. 595 c.p. emergono tre requisiti costitutivi dell'elemento oggettivo della diffamazione: l'offesa all'altrui reputazione, l'assenza dell'offeso e la comunicazione a più persone.

Figlia dei tempi è l'ipotesi di consumazione del reato in commento a mezzo dei social, come nella fattispecie esaminata, che integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "*con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*" diverso dalla stampa, non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico.- ***(ex plurimis Cass 22049/2020)***.

***Avv. Laura Buzzerio*** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto"

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati